Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 28 giugno | Numero 151

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 863 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 700;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il trasferimento degli stanziamenti di cui all'art. 7 del R. decreto 3 giugno 1920, n. 700, avrà luogo col 1° luglio 1920, e quindi con effetto dall'esercizio 1920-921.

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 8 del predetto Regio decreto è così modificato:

« Sono istituiti un posto di ministro, uno di sottosegretario di Stato e uno di capo ragioniere presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale ».

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno con effetto dal giorno della pubblicazione del citato R. decreto 3 giugno 1920, n. 700.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA — ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 883 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di prorogare ancora per il corrente anno scolastico le disposizioni speciali adottate nei decorsi anni riguardo agli esami e agli scrutinii nelle scuole elementari e popolari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli esami e gli scrutinii delle scuole elementari e popolari nel corrente anno scolastico 1919-920 è mantenuto in vigore il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 942.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 829. **Regio decreto 30 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto per le case popolari in Borgo San Lorenzo (Firenze) viene eretto in ente morale approvandosene lo statuto organico relativo.

N. 830. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto autonomo per le case popolari di Busto Arsizio viene eretto in ente morale approvandosene lo statuto organico relativo.

N. 831. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri la « Fondazione Paolo Carcano », con sede nel comune di Como, è eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 848. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione d'entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 3 giugno 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Rovigo.*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, 20 sui 38 consiglieri in carica della provincia di Rovigo, compresi tutti i membri della Deputazione provinciale, hanno rassegnato le dimissioni, mentre i consiglieri non dimissionari, disinteressandosi di fatto dell'Amministrazione, hanno dimostrato di non volerne assumere la responsabilità.

Per tal modo l'amministrazione della Provincia è rimasta paralizzata e molti affari urgenti, come il bilancio, il nuovo organico del personale ed altri, non poterono essere deliberati.

In tale situazione, non potendosi pel disposto dell'articolo 280 della legge comunale e provinciale far luogo alle elezioni suppletive, in quanto le generali dovranno aver luogo entro un termine minore di 6 mesi, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della Provincia alla Commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 324 della legge anzidetta.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 25 corrente, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Rovigo è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'amministrazione provvisoria di quella Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati, oltre al vice prefetto di Rovigo, in qualità di presidente, i seguenti signori: Salvagnini comm. avv. Gino, Pastorelli Giuseppe, Polinelli cav. uff. ing. Antonio, Pelà comm. avv. Adamo.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta, con cui l'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione del fondo rustico di proprietà del sig. Navarra Leonardo, sito in territorio di Marino, distinto in catasto sezione 1ª, n. 2313|1 *C* e 2313|1 *B* resto, dell'estensione di Ha. 5.51.80 costituente parte della tenuta pascolare di Marino;

Esaminati gli atti e documenti, udita la relazione del consigliere gr. uff. Gatti;

Ritenuto che la richiesta dell'Opera nazionale è fondata sulla ragione della suscettività del terreno ad importanti trasformazioni culturali. Il fondo, secondo la descrizione fattane nella relazione allegata alla richiesta, è ora in gran parte adibito a pascolo e soltanto in piccoli appezzamenti è piantato a frutteto, o seminato a frumento.

L'Opera nazionale si propone, sistemate le zone in forte pendio, di piantarvi vigneti, fitti o consociati con fruttiferi e con interealamento di culture erbacee, a seconda della natura e giacitura del terreno; e di completare ed intensificare il frutteto che trovasi piantato nella zona valliva ed è ora abbandonato.

Ritenuto che il proprietario del terreno, cui la richiesta dell'Opera nazionale è stata regolarmente notificata a senso dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, ha pre-

sentato le sue deduzioni sostenendo che il terreno non è soggetto a bonifica, nè adatto ad importanti trasformazioni culturali, per la sua stessa natura e costituzione fisica, e che d'altra parte, per la sua posizione, deve considerarsi destinato alla fabbricazione di villini.

IL COLLEGIO OSSERVA:

È da esaminare anzitutto la questione se possa attribuirsi all'Opera nazionale un terreno in quanto sia fabbricabile Il Collegio non esita a riconoscere che la questione debba risolversi in senso negativo, nel senso cioè che i terreni, i quali sono attualmente destinabili alla edificazione, non possono ritenersi compresi tra quelli sui quali si esplica la facoltà attribuita all'Opera.

Le disposizioni degli articoli 9 e 11 del regolamento legislativo, approvato con R. decreto 16 gennaio 1919, n. 55, contenute nel titolo II, che tratta della sezione agraria, sono intese a costituire un patrimonio terriero destinato alla coltivazione ed alla colonizzazione per parte dei combattenti, ai quali i terreni vengono concessi in utenza a locazione a miglioria rinnovabile, o in utenza a miglioria con diritto di acquisto.

Il legislatore si propone la migliore utilizzazione dei terreni per mezzo del lavoro dei combattenti coltivatori, ed il conseguimento di tale scopo, come anche i titoli giuridici, per cui l'attribuzione è concessa nei singoli casi, cioè la soggezione dei terreni ad obblighi di bonifica o l'attitudine loro ad importanti trasformazioni culturali, presuppongono necessariamente la destinazione dei terreni alla cultura agraria.

Aggiungasi che per l'art. 13 del suddetto regolamento il proprietario ha diritto al riscatto del fondo migliorato previo pagamento del prezzo ricevuto, aumentato del maggior valore acquisito del fondo; e che il riscattante deve obbligarsi ad utilizzare l'immobile secondo un piano tecnico-economico: queste disposizioni non avrebbero logica applicabilità quando il valore del fondo fosse non quello agrario, ma quello edilizio, di gran lunga superiore.

Infine, l'art. 17 stesso regolamento legislativo, fissando il criterio di determinazione del prezzo dell'immobile, stabilisce che esso deve basarsi sul reddito normale ritratto dall'immobile: con ciò si è voluto evitare ogni incertezza sulla valutazione del prezzo e l'ingiusta locupletazione da parte del proprietario, ma il criterio adottato è tale da non potersi giustificare ove non si intendesse applicabile limitatamente ai terreni il cui valore è dato dal reddito agrario.

Le finalità, dunque, alle quali si informa lo speciale ed eccezionale diritto di espropriazione, di cui si tratta, la ragione giuridica per cui ne è concessa l'esplicazione, le modalità del suo esercizio palesano che debbono considerarsi fuori della sua sfera di applicazione i terreni che rispondono ad una esigenza sociale diversa da quella della cultura agraria, quale è quella dell'edilizia.

Bene inteso, deve trattarsi non di una possibilità eventuale e tanto meno di una mera speranza del proprietario, bensì di una condizione obbiettiva, per cui, data la posizione del terreno e la immediata vicinanza dell'abitato che tende ad espandersi, il terreno abbia realmente ed attualmente una destinazione edilizia ed un valore notoriamente determinabile in relazione a tale suo carattere.

Nella specie si ravvisa che tale condizione sussiste solo per una parte del fondo, per quella cioè che trovasi nella zona più elevata e vicina alla strada tra Marino e Castelgandolfo, la quale presenta attualmente i caratteri di area fabbricabile per villini e trovasi nella immediata adiacenza della cosiddetta Zona dei villini.

Ma tali caratteri, come è stato confermato dal giudizio di un membro di questo Collegio, recatosi sulla località, non possono riconoscersi nella parte più bassa del terreno, secondo la linea che sarà in seguito determinata, nella quale invece possono utilmente compiersi i lavori e le trasformazioni culturali progettate dall'Opera. Che in una parte almeno il terreno si presti alla cultura è ammesso dallo stesso proprietario, che, poi, l'impianto di un vigneto specializzato, abbandonando completamente le culture erbacee, rappresenti una trasformazione culturale importante non è neppur dubbio, come del resto questo Collegio ha ritenuto già in consimili casi e per i terreni facenti parte della stessa tenuta Pascolaro di Marino.

Per questi motivi:

Visti gli articoli 9, n. 3, e 11 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del terreno di proprietà del signor Navarra Leonardo, meglio indicato in epigrafe, fatta eccezione della zona delimitata dalla strada comunale, e da una linea che, partendo dal punto sud-est del terreno limitrofo di proprietà del signor Navarra Domenico va ad un punto del lago sud del terreno in questione, misurato alla distanza di m. 200 dalla suddetta strada comunale; e ne autorizza l'immediata occupazione.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata, insieme con i documenti relativi, nella segreteria del Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 26 maggio 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Brizi — Gatti, estensore — *Zattini — Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio, il giorno 3 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 5 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Vista la relazione del presidente;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti con sua richiesta del [illegible]4 gennaio p p, depositata addì 30 dello stesso mese nella segreteria di questo Collegio e comunicata con lettera del 24 gennaio, pervenuta nelle mani del sindaco di Fiano Romano il 29 stesso mese, come risulta dalla allegata ricevuta di ritorno, ha chiesto il trasferimento al patrimonio della Opera del fondo rustico di proprietà del detto Comune denominato « Felciarella » dell'estensione di tavole 290,23 pari ad Ha. 2,[illegible], distinto in catasto con i numeri mappali 1[illegible]-a, 113/1, 113/[illegible], 113/3, 120/1-a, 121/1-a, 119, 889-a, confinante con proprietà Menotti Mario

già proprietà Biondi Giovanni, con proprietari diversi, con proprietà Menotti Mario già Ottobeni, con proprietà Salvi ed altri. Essendo tale fondo suscettivo di importanti trasformazioni culturali e presentando in modo speciale i caratteri per una proficua assegnazione ad agricoltori ex-combattenti.

Che, giusta quanto è detto nell'allegata relazione del detto Consiglio di amministrazione, il detto terreno, mancante di fabbricati, trovasi attualmente nel più completo abbandono, tanto che la superficie è ricoperta di cespugli di rovi e ginestre, e viene sfruttato esclusivamente a pascolo dai pecorai cui vien concesso in fitto.

Che l'Opera nazionale si è proposta d'impiantare in detto terreno un oliveto specializzato, circondando le piante, ove la pendenza è molto sensibile, di lunette con le pietre di risulta degli scassi delle buche e consociando agli ulivi, piante fruttifere, e cioè meli e peri, nelle zone a minore pendenza e con terreno profondo.

Che per i rilievi esposti nella detta relazione, non contraddetti dal Comune, resta dimostrato che il fondo « Felciarelle » è atto ad una importante trasformazione culturale a senso del 1° comma dell'articolo 10 del regolamento legislativo n. 55 del 16 gennaio 1919. Ciò stante, appartenendo il fondo al comune di Fiano Romano, può essere trasferito al patrimonio dell'Opera nazionale (art. 9, n. 2, del precitato regolamento).

Visti pertanto, oltre i succitati, gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto n. 162 del 22 agosto 1919.

Ordina il trasferimento del fondo suddetto al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata negli uffici di segreteria del Collegio assieme ai documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 14 del mese di febbraio 1920.

Nonis, relatore — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini*.

Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 29 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 29 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 2

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica a Beyrouth;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1906, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Beyrouth sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima numero 10, del 1907, contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 17 giugno 1920.

Pel ministro: LUTRARIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75.66	—
3.50 % netto (1902)	63.75	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77.72	—

Corso medio dei cambi

del giorno 26 giugno 1920 **(Art. 39 Codice di commercio).**

Parigi 134,665 — **Londra** 64,95 — **Svizzera** 295,93 — **Spagna** 270 — — **New York** 16,31 — **Oro** 257,51.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Vaccaneo Alessandro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 26 maggio 1919, richiamato in servizio dal 26 novembre 1919, con decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919.

Morelli Francesco, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 27 dicembre 1919.

Barbarisi Marco Aurelio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 maggio 1919, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 10 marzo 1920.

I seguenti capitani sono collocati a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920:

Camossi Giulio — Della Croce Raniero — Sponzilli Carlo — Borsarelli Di Rifreddo Alfonso — Cacioppo Giuseppe — Balbiano D'Aramengo cav. Luigi — Tommasi Mario — Boldoni Camillo.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Zamparelli Michelangelo, tenente, in aspettativa per infermità temporanea non provenienti da cause di servizio, dal 13 marzo 1920, richiamato in servizio.

Del Balzo Luciano, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 settembre 1919, richiamato in servizio dal 18 gennaio 1920 con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1920.

Montanari Giulio, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee, provenienti da cause di servizio dal 1° marzo 1920.

Doria Giulio, tenente, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 16 marzo 1920.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Salvatore Salvatore, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 6 agosto 1919, richiamato in servizio dal 6 febbraio 1920 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con la loro anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° maggio 1920:

Spinola Bonifacio — Garagnani Rinaldo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 52).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	112649	10 000 —	Malato Maria fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Porto Empedocle (Girgenti)	Malato Maria fu *Giovanni-Carlo-Giuseppe*, ecc. come contro
»	48370	3.000 —	Intestate come la precedente, vincolate	Intestate come la precedente, vincolate
»	75602	2.000 —		
»	129440	4.500 —	Malato Maria fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Porto Empedocle (Girgenti)	Malato Maria fu *Giovanni-Carlo-Giuseppe*, ecc., come contro
3.50 %	222731	262 50	Robaudi Mario, *Alfredo* ed Anacleta di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino. Vincolato	Robaudi Mario, *Francesco-Alfredo* ed Anacleta di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino
5 %	102074	95 —	L'usufrutto vitalizio a Cartucci Rosa fu *Raffaele*, nubile, dom. a Bari	L'usufrutto vitalizio a Cartucci Rosa fu *Pasquale*, nubile, ecc., come contro
»	102075	95 —		
»	102076	95 —		
»	102077	95 —		
»	102078	100 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 giugno 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 50).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	530125	17 50	Grosset Anna-Illuminata di *Michele-Antonio*, nubile, dom. a Susa	Grosset Anna-Illuminata di *Antonio-Michele*, nubile, dom. a Susa.
Cons. 5 % (1917)	98145	250 —	*Giannastasio* Antonietta fu Nicola, moglie di Mazza Carmine fu Antonio, domic. in Sieti, frazione del comune di Giffoni Sei Casali (Salerno)	*Giannattasio* Antonietta, ecc., come contro
3,50 %	559176	1925 —	Piana *Emilia Caterina* fu Giuseppe, moglie di Giaccaria Domenico, dom. a Pisa	Piana *Caterina-Emilia-Ernesta* fu Giuseppe moglie di Giaccaria Domenico, domic. a Pisa.
Cons. 5 %	99306	650 —	Fattori Maria, nubile, Guido ed Andrea di Colombo, minori gli ultimi due, sotto la patria potestà del padre, dom. in Avenza, frazione di Carrara (Massa), legatari indivisi dell'avo Gattini Andrea	Intestata come contro
			Con usufrutto vitalizio a Muraglia *Assunta* fu Pietro, ved. di Gattini Andrea, dom. a Carrara, gª domanda 12 febbraio 1920	Con usufrutto vitalizio a Muraglia *Marianna* fu Pietro, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 51)

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0[0	21201	20 —	D'Anna Leonardo di *Giuseppe*, dom. a Milano; con usufrutto a favore del Ministero dell'interno	D'Anna Leonardo di *Giovanni*, ecc., come contro
3,50 0[0	134141	21 —	*Lora* Emilia fu Lodovico, moglie di Lora Luigi, dom. a Trivero (Novara)	Bozzalla Emilia fu Lodovico, moglie di Lora *Luigi*, dom. a Trivero (Novara)
»	246136	490 —	Bozzalla Emilia fu Lodovico, moglie di Lora dott. *Lorenzo*, dom. in Trivero (Novara)	
»	749680	70 —	Amalfitano Ida fu Vincenzo, nubile, dom. a Napoli Con usufrutto ad Amalfitano *Maria-Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli	Intestata come contro Con usufrutto ad Amalfitano *Teresa* o Maria-Teresa fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli
»	749679	70 —	Amalfitano Maria fu Vincenzo, ecc., come la precedente Con usufrutto pure come la precedente	Intestata come contro Con usufrutto come la precedente
»	580471	105 —	Cavaliere *Eluisà* di *Federico*, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza)	Cavaliere *Maria-Eloisa* di Enrico, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza)
5 0[0	104545 104548 104549 104550 104551 104552	1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 — 1000 —	*Monroy* Eleonora Ida fu Giacomo, moglie di Monroy Francesco, dom. a Palermo	*Domville* Eleonora Ida fu Giacomo, moglie di Monroy Francesco, dom. a Palermo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

per il posto di insegnante di disegno di ornato nel Regio Istituto artistico industriale di Napoli.

È aperto in Roma, presso il Ministero dell'industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) il concorso al posto d'insegnante di disegno di ornato nel R. Istituto artistico industriale di Napoli.

Lo stipendio annuo è stabilito in L. 5.500, oltre l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità la persona prescelta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 5500 con diritto a sei aumenti quinquennali di L. 600 ciascuno, sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9,100.

L'insegnante prescelto avrà l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (1).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che consisteranno in prove grafiche.

Tali prove saranno sostenute presso il R. Istituto artistico industriale di Napoli.

Ai candidati verrà inoltre dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classifica di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati

sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto è conferito al candidato risultato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria e commercio su carta bollata da L. 2.

Le domande dovranno pervenire in plico raccomandato o con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° abilitazione all'insegnamento artistico industriale o diploma di abilitazione del disegno nelle scuole tecniche e normali o altri titoli, specialmente di esercizio professionale, che dalla Giunta del competente Consiglio superiore dell'istruzione professionale siano ritenuti valevoli per l'ammissione in mancanza di titoli di studio;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito potranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e commercio ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine prestabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 15 giugno 1920.

Per il ministro: Lo PIANO.

---

(1) Art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria e commercio, il Ministero del tesoro, e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, della Scuola e del Ministero per l'industria e commercio.

R. Università di Torino

RIASSUNTO DELL'AVVISO DI CONCORSO

ai posti vacanti nel Reale Collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche Provincie per l'anno accademico 1920-921.

Visto il R. decreto 3 agosto 1903, in giorno da fissarsi con decreto Reale, nella 2ª quindicina del v. ottobre, nelle città di Torino e Alessandria (ed eventualmente in Cuneo, Novara, Genova, Portomaurizio), e in Sassari, si apriranno gli esami di concorso a 18 post di studio vacanti nel Reale Collegio « Carlo Alberto », per gli studenti delle antiche Provincie, cioè: 8 di fondazione Regia; 7 di fondazione « Ghislieri » (San Pio V) e 3 di fondazione « Dionisio ».

Degli 8 posti di fondazione Regia, 5 sono a favore di studenti provvisti di licenza liceale e applicati indistintamente a qualunque Facoltà o alla Scuola di farmacia, e 3 sono riservati a studenti provvisti di licenza d'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica, per la Facoltà di scienze.

A norma dell'art. 5 *a*) del vigente regolamento, i posti sopraddetti sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita o per origine agli antichi Stati sardi; o per sola origine e anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora di oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio. Adunanza del Consiglio di Stato del 7 agosto 1908).

Dei 7 posti di Fondazione « Ghislieri » sono destinati: 1 ai nativi di Alessandria; 1 ai nativi del Contado Alessandrino; 1 ai nativi di Tortona e Terre; 1 ai nativi di Vigevano; 1 ai nativi di Frugarolo; e 2 ai nativi di Boscomarengo, per gli studi universitari.

Possono aspirare ai primi 5 posti « Ghislieri » gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso, il certificato di licenza ginnasiale o tecnica, salvo che concorrano per gli studi universitari per cui occorre aver conseguito l'attestato di licenza liceale, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

Gli aspiranti ai 2 posti riservati pei giovani oriundi di Boscomarengo debbono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di Fondazione Regia (legge 21 febbraio 1859).

I concorrenti muniti di licenza tecnica, per godere il posto dovranno seguire i corsi della sola sezione fisico-matematica.

Ai posti di Fondazione « Dionisio », per gli studi di giurisprudenza, possono concorrere solo gli studenti nati nel distretto della R. Università di Torino (comprendente le provincie di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara).

La pensione assegnata ai vincitori dei posti messi a concorso è di L. 70, aumentata di L. 20 mensili a titolo di indennità caro-vi-

veri, a favore degli allievi che frequentano regolarmente le lezioni, per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico.

Per l'ammissione all'esame di concorso, gli aspiranti dovranno trasmettere alla segreteria del Collegio « Carlo Alberto », presso la R. Università di Torino, in via Po, 15, in piego assicurato e prima dello scadere del giorno 30 del prossimo giugno:

1° una domanda in carta da bollo da L. 1, scritta intieramente dai concorrenti, nella quale indicheranno il posto della Fondazione e la Facoltà o Scuola, cui aspirano, come pure il domicilio della famiglia, il recapito preciso e la sede presso la quale vorranno sostenere le prove scritte. La firma del concorrente deve essere autenticata dal preside dell'Istituto scolastico in cui egli ottenne la licenza;

2° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

3° un attestato del sindaco, nel quale sia dichiarata:

a) la professione che il padre ha esercitato o esercita;

b) il nome, l'età, la qualità, il luogo di nascita, del domicilio o dei domicili anteriori di ciascun membro della famiglia e il luogo di loro stabile dimora;

c) il patrimonio di qualunque natura posseduto, sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, non esclusi i proventi delle loro professioni.

4. I certificati rilasciati dagli uffici delle agenzie delle tasse, da cui dipendono i luoghi di nascita, dei domicili e della dimora di ciascuno dei membri della famiglia.

Il concorrente dovrà richiedere dalle rispettive agenzie delle tasse che sui detti certificati risulti:

1° per i terreni: l'imposta erariale depurata dai decimi e da ogni addizionale;

2° per i fabbricati: il reddito netto;

3° per la ricchezza mobile: il reddito netto.

5. La dichiarazione, in carta da bollo da L. 1, del padre del concorrente o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli di rendita, in crediti, usufrutti, ecc., goduti dalla famiglia, nonchè la dichiarazione della dote della madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella (pure in carta da L. 1) di non possedere nulla di più di quanto risulta dai documenti di cui ai numeri 3 e 4.

Le firme dovranno essere vidimate dal sindaco.

6. La dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, se gode, o meno, di qualche assegno, indicandone in caso affermativo l'ammontare.

7. Per quelli che intenderanno concorrere in base all'art. 24 del Codice Albertino (dimora di oltre 10 anni non interrotti per altra ragione, che non sia di commercio) occorre che provino tali circostanze con documenti regolari.

8. Una fotografia recentissima del concorrente, formato visita, senza cartoncino, vidimata dal preside dell'Istituto presso cui ottenne la licenza, o dal segretario di Facoltà, se si tratta di studenti universitari. (Non occorre la marca da bollo).

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 7, possono essere rilasciati anche in esenzione da bollo, purchè vi si faccia menzione dello scopo a cui debbono servire, (art. 22, n. 14, della legge sul bollo 4 luglio 1897 e lettera dell'Intendenza di finanza 14 agosto 1902, n. 26670, sezione II).

Fra gli ammessi s'intenderanno esclusi dagli esami di concorso, a norma di regolamento, coloro che, prima degli esami stessi, non saranno in grado di presentare il certificato di conseguita licenza liceale o ginnasiale, o d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) o di scuola tecnica, per l'iscrizione all'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) dalla quale risulti che essi l'hanno ottenuta senza riparazione, o con una media non inferiore a 7|10.

I provenienti da scuola tecnica non potranno fruire del posto se non percorreranno gli studi di fisico-matematica, che aprono l'adito agli studi universitari di scienze e d'ingegneria.

Il certificato di licenza deve essere presentato nel più breve termine possibile dal conseguimento del titolo, ed in ogni caso, non dopo il 15 ottobre.

Gli studenti già iscritti a studi universitari, dovranno produrre, oltre al diploma di licenza liceale o, rispettivamente, d'Istituto (sezione fisico-matematica) un certificato da cui risulti aver essi ottenuto in tutti gli esami delle materie obbligatorie per gli anni percorsi, almeno 8|10. Saranno ammessi al concorso quegli studenti che fossero tuttavia in debito d'esami, ma il posto non sarebbe conferito se entro il 15 novembre non potranno provare di aver dato tutti gli esami, cui sono tenuti colla votazione sopradetta.

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denuncia dello stato di famiglia e delle condizioni economiche, il possessore sarà privato del posto.

Trascorso il giorno 30 giugno non saranno ammesse le domande che dal bollo postale non risultino consegnate all'ufficio delle poste per la spedizione il 30 dello stesso mese.

Le prove scritte vertono sui programmi dei corsi liceali e d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica) e consistono:

per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghislieri, Dionisio, che aspirano agli studi di giurisprudenza e di filosofia e lettere;

a) in una composizione italiana;

b) in un lavoro di storia;

c) in un tema latino;

d) in una versione dal greco;

e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia e Ghislieri aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia, e di ingegneria:

a) in una composizione italiana;

b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studi classici, e in un lavoro di storia per i provenienti dagli Istituti tecnici;

c) nella soluzione di un quesito di matematica;

d) nella soluzione di un quesito di fisica;

e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione « Ghislieri » per gli studi secondari, le prove si fanno, secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o della scuola tecnica, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;

b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;

c) nello svolgimento di una tema di storia per i licenziati dalla scuola tecnica.

Le prove orali sono pubbliche, hanno luogo all'Università di Torino, sotto la vigilanza del presidente e sono sostenute da un solo candidato per volta; esse vertono sulle materie dei lavori scritti e non escono dai programmi dei corsi rispettivamente seguiti dai concorrenti.

L'interrogatorio dura non più di quindici minuti per ogni materia.

Il benefizio acquistato per gli studi secondari dagli allievi di fondazione Ghislieri dura fino al conseguimento della licenza liceale o d'Istituto tecnico. Per ottenere il posto per gli studi universitari i titolari dovranno rifare il concorso secondo le norme del regolamento per i posti di fondazione Regia.

L'eleggibilità ai posti di fondazione Regia e Dionisio si acquista ottenendo la media di 7|10 nel complesso degli esami scritti ed orali.

L'eleggibilità ai posti di fondazione « Ghislieri » si ottiene conseguendo 6|10 almeno in ciascun esame.

Torino, dalla sede del R. collegio, presso la R. Università, 30 maggio 1920.

Il rettore-presidente del Consiglio direttivo: *G. Vidari.*
Il segretario: *G. Gorrini.*

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*